



CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PRESSO ALLOGGI ASSEGNATI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto, indetto da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (di seguito denominato anche SGP srl, con sede legale e amministrativa in via Fenuzzi 5 a Sassuolo (MO)), ha per oggetto l'affidamento del Servizio di housing sociale degli appartamenti gestiti attraverso la propria articolazione organizzativa denominata Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa. Gli appartamenti sono, di norma, acquisiti in locazione da privati e assegnati in concessione, da parte del Comune di Sassuolo, a nuclei familiari in condizione di disagio abitativo
2. Il Servizio si svolge sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e sulla base del progetto di gestione presentato dalla ditta in fase di gara
3. Il servizio affidato comprende:
 - A) lo svolgimento di attività di housing, come definite agli articoli 2 e 3 presso tutti gli alloggi che il Comune di Sassuolo prende in locazione da privati e che destina per le varie finalità di politiche abitative, che possono essere, a titolo di esempio, menzionate nelle seguenti categorie:
 - a. Agenzia Casa, affitti in garanzia
 - b. Alloggi sociali per accoglienza temporanea di donne sole o con minori o uomini soli o con minori, come definita all'art. 3 e denominata housing sociale intenso
 - c. Alloggi sociali con assegnazione temporanea in seguito a chiusura di edifici sottoposti ad ordinanza di sgombero
 - B) la gestione dell'amministrazione condominiale sociale, come definita all'art. 4, di alloggi in locazione al Comune di Sassuolo e collocati all'interno di uno stesso stabile, nel quale il numero di alloggi in locazione sia la totalità dell'edificio o una maggioranza molto vicina alla totalità
 - C) prestazioni integrative ed accessorie a quelle oggetto del presente capitolato, che si intendono a supporto delle attività sopradescritte, strettamente correlate all'appalto stesso, attivate in caso di necessità, su chiamata di SGP srl e che vengono stimate, in via indicativa, nelle quantità e per le tipologie meglio definite e indicate all'art 5, ma che sono suscettibili di modifiche durante la durata del contratto.
4. Il corrispettivo spettante per lo svolgimento dei servizi di cui sub A), B) è definito sulla base di prezzi annui per le attività di cui all'art. 2 (housing territoriale sociale), all'art. 3 (housing territoriale intenso), art 4 (amministrazione condominiale sociale), nonché di un prezzo a costo orario per le prestazioni aggiuntive proposte dall'appaltatore in fase di presentazione della offerta economica, di cui all'art. 5. In caso di modifiche delle quantità sopraindicate, il corrispettivo sarà adeguato ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art.9.

Art.2 PRESTAZIONI DI HOUSING SOCIALE TERRITORIALE

1. Le attività di housing sociale affiancano gli uffici preposti del Comune di Sassuolo e di SGP srl nella realizzazione delle politiche abitative, attraverso la locazione di appartamenti da privati e la loro gestione o la conduzione di appartamenti di proprietà del Comune di

Sassuolo. Tali gestioni sono finalizzate al sostegno all'Edilizia Residenziale Sociale. In particolare le attività sono volte a:

- a. garantire lo stato degli alloggi così come da accordi con i proprietari, dal momento della locazione a quello della restituzione, con attenzione specifica alla conduzione degli assegnatari finali degli alloggi. L'utenza è, quindi, affiancata e controllata nelle prassi di gestione degli alloggi
 - b. mediare conflitti culturali e sociali fra gli inquilini, a regolare prassi di buona convivenza, in una logica di risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti abitativi
 - c. facilitare l'integrazione di nuclei familiari in nuovi contesti abitativi
2. L'Appaltatore deve provvedere, sulla base del proprio progetto gestionale e con la propria organizzazione alla complessiva gestione del servizio, garantendo puntualità e regolarità nell'esecuzione delle prestazioni, e, tra l'altro, la disponibilità di idonei automezzi per gli spostamenti sul territorio comunale, così come di ogni altra strumentazione necessaria per l'ottimale svolgimento del servizio.
3. Il servizio è rivolto allo svolgimento delle seguenti prestazioni, da parte del personale della Ditta:
- a. consegna alloggio al concessionario in fase di ingresso:
 - i. consegna chiavi
 - ii. verbale di consegna
 - iii. consegna regolamenti e riferimenti condominiali,
 - iv. consegna dati per l'attivazione delle utenze e dei libretti d'uso
 - b. ricevimento alloggio dal concessionario a fine locazione:
 - i. ritiro chiavi
 - ii. controllo dello stato dell'appartamento
 - iii. verbalizzazione di eventuali interventi da effettuare con accertamento responsabilità da parte del concessionario
 - c. mediazione dei rapporti fra inquilini e proprietari, fra inquilini e fra gli stessi e il vicinato
 - d. consulenza ai concessionari per facilitare la comprensione delle regole di convivenza e modalità per il pagamento dei canoni d'uso e altre spese accessorie a carico del concessionario
 - e. attivazione di azioni volte a garantire l'applicazione delle norme previste dalla concessione e dal regolamento condominiale da parte degli assegnatari:
 - i. controllo della conduzione dell'impianto termoidraulico e degli impianti legati alle utenze in genere;
 - ii. consegna dei bilanci condominiali agli assegnatari e spiegazione degli stessi, con conseguente attivazione dell'assegnatario al pagamento delle rate, così come indicato dal bilancio, direttamente all'amministratore;
 - iii. controllo del pagamento delle rate condominiali, anche tramite verifica presso l'amministratore condominiale o chi ne fa le veci all'interno dello stabile e segnalazione al Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa di eventuali ritardi;
 - iv. redazione di richiami scritti agli assegnatari inadempienti
 - v. segnalazione Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa di ritardi procrastinati al fine del pagamento delle spese da parte del Comune di Sassuolo con accertamento all'assegnatario e riscossione delle rate;
 - vi. verifica del rispetto degli impegni e dei rapporti condominiali;
 - f. controllo dei pagamenti da parte dei concessionari: rendicontazione periodica dei versamenti effettuati dagli utenti sul conto dedicato, corredata di tutti gli elementi identificativi degli inquilini (nome, cognome, indirizzo, quota corrisposta, causale del versamento e specifica del mese di riferimento) e accompagnata dalla giustificata motivazione di eventuali mancati introiti;

- g. azioni rivolte a sollecitare i pagamenti e a contenere le morosità (richiami scritti e verbali, ecc.)
 - h. partecipazione alle riunioni condominiali presso gli edifici di cui all'art.1 in modi e periodicità concordate con il Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa;
 - i. reperibilità telefonica 24 ore al giorno tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, per situazioni di emergenza.
 - j. monitoraggio e verifica della gestione in coordinamento con i referenti individuati dal committente
 - k. affiancamento agli uffici in caso di attivazione di procedure di rilascio coattivo
 - l. ricevimento degli assegnatari nei locali messi a disposizione dal committente con l'attivazione di uno sportello con giorni e orari da concordare anche con il Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa e secondo l'offerta presentata;
 - m. report dei controlli effettuati a cura della ditta presso gli alloggi.
4. Presso gli alloggi il servizio di housing territoriale, tenuto conto delle diverse condizioni d'uso che disciplinano la concessione degli alloggi e le esigenze gestionali e di finalità delle politiche abitative di Edilizia Residenziale Sociale del Comune di Sassuolo, è svolto, anche su indicazione di SGP srl, secondo frequenze differenziate, sulla base di intensità diverse per alloggio, a seconda delle esigenze di conduzione degli alloggi e di monitoraggio dei nuclei familiari. Questa tipologia di intervento è definita housing sociale territoriale, inteso come un monitoraggio costante per verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi e necessari, che si può quantificare in una frequenza di visita agli alloggi di almeno 6 visite annuali, escluse le prestazioni legate alla consegna e al rilascio dell'alloggio
5. Le modalità e i criteri operativi per lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 4 sono indicate nel progetto gestionale dell'appaltatore, che, presentato in fase di gara, diventa impegnativo per tutta la durata del contratto.
6. Il numero di alloggi definito al momento dell'attivazione del contratto è di 84 e potrà variare alle condizioni dell'art. 9.

Art. 3 PRESTAZIONI DI HOUSING SOCIALE INTENSO

1. Sono attivate azioni di housing sociale intenso in unità abitative definite con successiva comunicazione da parte del Servizio Patrimonio Residenziale - Sportello Casa, con caratteristiche definite con i Servizi Sociali del Comune di Sassuolo per la gestione di appartamenti primariamente destinati a donne o uomini soli e/o con figli minori a carico, secondo progetti di accoglienza mirata e temporanea definiti dai Servizi Sociali, che necessitano, oltre che delle prestazioni di housing territoriale già descritto, di sopralluoghi più frequenti mirati al controllo e sostegno degli assegnatari. L'intervento di housing intenso consiste in almeno 3 sopralluoghi mensili per appartamento con relazioni verbali e, a richiesta, scritte con le assistenti sociali di riferimento. Il numero di alloggi definito al momento dell'attivazione del contratto è di 3 e potrà variare alle condizioni dell'art. 9.

Art. 4 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE SOCIALE

1. Le prestazioni che riguardano alloggi in locazione al Comune di Sassuolo e collocati all'interno di uno stesso stabile e costituenti la larga prevalenza o la totalità, si articolano mediante la attività di Amministrazione condominiale sociale.
2. L'attività comprende le azioni di accompagnamento volte a sostenere un processo di autonomia da parte dei concessionari degli alloggi nella costituzione e gestione della amministrazione condominiale, nella conduzione delle parti comuni dell'immobile. Tale

attività avviene mediante partecipazione e attivazione di riunioni, promozione e partecipazione alla definizione delle "norme di buon vicinato" e dei bilanci condominiali. Le spese relative alla gestione condominiale sono poste direttamente a carico dei concessionari, a cura dell'appaltatore, che deve provvedere alle fasi di consegna dei bilanci, introito diretto dei pagamenti, controllo dei pagamenti ed eventuali solleciti secondo le modalità di volta in volta individuate dalla stessa amministrazione condominiale sociale.

3. Nel caso in cui un appartamento sito in un fabbricato gestito da amministrazione sociale condominiale sia inserito singolarmente in un progetto di housing intenso, si applicherà all'unità abitativa anche il relativo prezzo di housing intenso, calcolato come da art.9
4. Il numero degli edifici in amministrazione sociale condominiale, definito al momento dell'attivazione del contratto è di 4 e potrà variare alle condizioni dell'art. 9.

Art. 5 PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Tale tipologia di prestazioni, attivate da SGP srl, su chiamata, comprende diverse azioni, finalizzate alla attivazione della funzionalità dell'alloggio o a ripristinare, in caso di necessità, gli alloggi in termine di efficienza, igiene, decoro e sicurezza, sia durante l'occupazione dell'alloggio da parte degli inquilini sia al momento del cambio di inquilini, nonché al momento della riconsegna dell'alloggio al proprietario o per necessità ulteriori a quelle definite. Condizione necessaria alla realizzazione delle prestazioni è anche il tempo che intercorre tra la chiamata e l'esecuzione, indicato dall'appaltatore nel progetto gestionale e che costituisce impegno contrattuale al fine di poter rispettare i tempi di consegna degli alloggi o ridurre al minimo i periodi di alloggi vuoti non disponibili.

In particolare tali prestazioni riguardano:

- Servizio di pulizia
- Servizio facchinaggio
- Servizio tinteggiatura
- Servizio interventi elettrici
- Servizio interventi di idraulica
- Servizio interventi di falegnameria
- Servizi manutentivi in genere per il ripristino degli alloggi

Si precisa che le prestazioni integrative suddette devono ritenersi occasionali ed eventuali in relazione alle necessità effettive, precisando che l'importo posto a base è pertanto da ritenere presunto e non spendibile interamente.

Art. 6 COMPETENZE DEL COMMITTENTE

1. SGP srl provvede:

- a trasmettere all'appaltatore gli elenchi iniziali delle unità immobiliari e i conduttori delle unità immobiliari destinate all'housing sociale territoriale, all'housing sociale intenso e all'amministrazione sociale condominiale e ad aggiornare tale elenco ad ogni variazione
- a mettere a conoscenza l'appaltatore della natura, condizioni e termini della concessione amministrativa stipulata con gli assegnatari degli alloggi e degli eventuali regolamenti condominiali;
- alla denuncia alla Questura di avvenuta cessione del fabbricato a seguito dell'ingresso del concessionario;
- a stabilire e comunicare le modalità di housing da attivare negli alloggi;
- ad avviare le procedure di riscossione coattiva, a seguito di inosservanza dei solleciti comunicati dall'appaltatore;
- a predisporre l'ordinanza di rilascio alloggio o eventuali diffide, a seguito di inadempienza accertata ai richiami/solleciti messi in essere dalla Ditta appaltatrice

- alla continua verifica e monitoraggio sulle prestazioni rese dall'appaltatore mediante incontri periodici con l'appaltatore.

Art. 7 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per il servizio reso è comprensivo delle spese di trasferta e trasporto e di ogni altra spesa accessoria.
2. Alla fine di ogni mese la ditta provvederà ad emettere un'unica fattura per l'importo corrispondente al totale del servizio erogato.
3. Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO E ADEGUAMENTO PREZZO

1. La validità del presente contratto è prevista per il periodo di tre anni alle stesse condizioni economiche, fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante, secondo quanto disciplinato dal comma 13. art.1 del D.L.95/2012.
2. Il prezzo resterà valido per tutta la durata del contratto. Con cadenza annuale a decorrere dal secondo anno di gestione e su richiesta dell'appaltatore si provvederà ad adeguare il prezzo di aggiudicazione, in misura pari alla variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT, su base nazionale, per il periodo pari alla durata contrattuale conclusosi.

ART. 9 ESTENSIONE/RIDUZIONE DEL CONTRATTO

SGP srl consegna l'elenco delle unità immobiliari da seguire in housing sociale territoriale e in housing sociale intenso e degli edifici da seguire in amministrazione sociale condominiale all'inizio della durata del presente contratto, applicando l'offerta economica presentata in sede di gara e aggiudicataria del servizio e si riserva, rispetto al numero totale di cui all'elenco, previa comunicazione scritta all'appaltatore,:

- di variare il numero delle unità immobiliari in housing territoriale, in aumento o diminuzione nel limite del 10% senza variazione di compenso, e per periodi comunque non inferiori ai 3 mesi di continuità del servizio. Al di sopra o al di sotto di tale limite del 10%, e/o per periodi superiori ai 3 mesi di continuità di servizio, il prezzo annuo sarà variato in frazione di 1/84
- di variare il numero di unità immobiliari in housing sociale intenso o degli edifici in amministrazione sociale condominiale; nel caso di periodi superiori ai sei mesi di continuità del servizio il prezzo annuo sarà variato rispettivamente in frazione di 1/3 e di 1/4;

Può essere variato anche il numero di ore previste per le prestazioni integrative di cui all'art. 5. Le quantità indicate all'inizio della durata del presente contratto sono da ritenersi puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell'offerta.

2. Le variazioni di cui al comma 1, anche in diminuzione, potranno avvenire anche oltre il 20% dell'importo contrattuale previsto, in applicazione dell'art. 57 comma 5, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

3. Deve comunque essere garantito, in fase di esecuzione del contratto, un corrispettivo pari al 50% del valore contrattuale inizialmente previsto.

4. Inoltre, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera a) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 si potrà procedere all'affidamento di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento, nei limiti del 50% della spesa relativa al contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente

ART.10 PERSONALE DELLA DITTA

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità, efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante, ovvero di un Responsabile Tecnico nominato ed autorizzato che costituirà l'interlocutore privilegiato nei rapporti con l'Amministrazione. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente all'Appaltatore.
2. SGP srl potrà chiedere la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto comportamento e non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità: in tal caso l'appaltatore dovrà provvedere entro due giorni alla sostituzione degli operatori non idonei al servizio di cui trattasi.
3. L'appaltatore deve assicurare la stabilità e la continuità delle figure da impiegare nei servizi di cui al presente capitolato, salvo casi di forza maggiore. Eventuali sostituzioni di personale assente devono essere garantite con carattere di urgenza al fine di assicurare la continuità delle prestazioni rese

ART. 11 VERIFICHE

SGP srl si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del contratto e sui risultati raggiunti nell'attività di housing sociale. Tali verifiche sono effettuate con i responsabili della ditta appaltatrice e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla ditta stessa.

ART. 12 ASSICURAZIONI

1. La gestione del Servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dalla Ditta in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. A tal fine si precisa che, oltre a quanto dettagliatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del Servizio di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del SGP srl, nonché le eventuali proposte ed iniziative di cui la Ditta si sia assunta l'onere in sede di offerta.
2. L'Appaltatore sarà pertanto unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Amministrazione quanto verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto della Ditta quanto dei dipendenti / soci, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanati nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari del Comune e le ordinanze sindacali), specialmente quelle riguardanti gli aspetti di sicurezza per tutto il personale presente e per gli utenti e, comunque, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto.
4. La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne SGP SRL da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
5. La Ditta è inoltre obbligata a tenere sollevato ed indenne SGP SRL srl da qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi gestiti dovessero essere oggetto.

6. SGP SRL rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
7. La Ditta risponde interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati all'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
8. La Ditta è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di tutti i beni di proprietà comunale o di SGP srl eventualmente impiegati nella realizzazione del servizio oggetto del presente appalto.
9. La Ditta si intenderà inoltre obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto, esonerando esplicitamente il committente dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.
10. A tale scopo l'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà consegnare a SGP SRL le seguenti polizze assicurative, con specifico riferimento al presente appalto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata contrattuale:
 - a) a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che SGP SRL viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, con massimale minimo di:
 - i. 2,5 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, col limite di 2,5 milioni di Euro per ogni persona deceduta e che abbia subito lesioni personali e di 2,5 milioni di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
 - ii. 2,5 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, col limite di 1,5 milioni di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).
11. L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto della Ditta aggiudicataria.
12. Restano ad esclusivo carico della Ditta gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.
13. L'Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate **di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, SGP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI, SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

1. Il personale assegnato dall'appaltatore allo svolgimento del presente contratto può accedere, garantendo il rispetto degli adempimenti previsti dal codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) agli archivi informatici e cartacei detenuti da SGP SRL srl qualora sia necessario per la realizzazione del servizio

ART. 14 PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, SGP srl si riserva la facoltà di applicare una penale che può variare da €. 150 a € 250 per ogni inadempimento al presente contratto, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, e la possibilità di recedere dal contratto.
2. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione delle suddette penali, si procederà alla detrazione, dal corrispettivo dovuto, degli importi relativi alle prestazioni non effettuate.
3. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.
4. SGP srl si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.
5. Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto e notificate al responsabile referente, e l'appaltatore ha facoltà di presentare la sua controdeduzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
6. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà di SGP srl risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. Alla impresa dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

7. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, SGP srl potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto.
- 2.

ART.16 – SUBAPPALTO

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio oggetto del presente appalto, **non è ammesso il ricorso al subappalto**, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 163/2006, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate a SGP, fatti salvi i maggiori danni accertati.

ART. 17 – CONTROVERSIE

La sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato, nessuno escluso o eccettuato.

Tutte le controversie tra la SGP S.r.l. e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, è stabilita la competenza del Foro di Modena.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
2. SGP srl potrà inoltre risolvere il contratto, unilateralmente, in via amministrativa, senza che il contraente abbia nulla a pretendere salvo la corresponsione dei corrispettivi per i lavori effettivamente e regolarmente effettuati, nei seguenti casi:
 - a. vizi riscontrati nell'esecuzione del servizio che pregiudichino l'efficacia e il positivo svolgimento del servizio e l'immagine degli enti coinvolti;
 - b. gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al SGP srl;
 - c. cessione del presente contratto.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso SGP.

La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte di SGP sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti, l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) assegnato all'appalto, riportato nella lettera invito e relativi allegati.

ART.20 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale nella Provincia di _____.

ArART.21 - CONTRIOVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

ART. 22 SPESE

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 23 RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel codice civile, D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii., D.L. 95/2012.